

Codice A1707A

D.D. 8 settembre 2017, n. 890

PSR 2014-2020 - Operazioni 6.1.1 - D.D. n. 169 del 23.02.2017 - Correzione errori materiali.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il quale prevede che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

vista la DGR n. 15-4760 del 13 marzo 2017 con cui vengono recepite le modifiche al PSR approvate con decisione della Commissione Europea C(2017)1430 del 23 febbraio

considerato che il sopracitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, le Operazioni 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori" e 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori", le quali prevedono, rispettivamente, la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole e la concessione di Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori;

vista la DGR n. 21-3008 del 07/03/2016 avente per oggetto: "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR 2014-2020) - Criteri e disposizioni per l'emanazione del bando relativo alla Operazione 6.1.1 e specificazioni relative alle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2."

visto che tale DGR, nel punto A) "Criteri e disposizioni per l'emanazione del bando relativo alla Operazione 6.1.1 Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" dell' Allegato prevede, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

- al paragrafo Condizioni di ammissibilità - Punteggio di priorità minimo - soglie minime e massime:

"...Devono essere soddisfatte al momento della presentazione della domanda le soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013...."

"...Tutte le valutazioni sull'azienda (comprese quelle relative al rispetto delle soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013) verranno effettuate sul fascicolo aziendale che, al momento della presentazione della domanda di Premio, risulta validato nella Anagrafe agricola del Piemonte (non sulla situazione finale prevista nel Piano aziendale).

L'incremento di occupazione sarà valutato sulla base del confronto tra la situazione risultante dal fascicolo aziendale che risulta validato al momento della presentazione della domanda di Premio, e quella risultante successivamente al completamento della realizzazione del Piano aziendale ..."

- al paragrafo Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013:

" ... L'azienda agricola in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica aziendale minima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento della

presentazione della domanda) pari a 15.000 euro di Produzione Standard. In zona montana la dimensione economica aziendale minima deve essere pari a 10.000 euro di Produzione Standard....”

“....La dimensione economica aziendale massima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento della presentazione della domanda) per poter beneficiare del premio è pari a 150.000 € di Produzione Standard ... “

vista la Determinazione Dirigenziale n. 169 del 23.02.2017 avente per oggetto: “PSR 2014-2020. Operazione 6.1.1 - DGR n. 16-4684 del 20.02.2017 - Bando 2017 di apertura presentazione domande”;

visto che tale Determinazione Dirigenziale, la quale attua i criteri e le disposizioni per l'emanazione del bando definiti dalla DGR n. 16-4684 del 20.02.2017, per mero errore materiale, prevede invece all'Allegato A) quanto segue:

- al paragrafo Premio di insediamento ammesso a beneficiare della operazione 6.1.1 - condizioni di ammissibilità - Soglie minime e massime:

“...Devono essere soddisfatte al momento dell'insediamento le soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013...”

“...Tutte le valutazioni sull'azienda (comprese quelle relative al rispetto delle soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013) verranno effettuate sul fascicolo aziendale che, al momento dell'insediamento, risulta validato nella Anagrafe agricola del Piemonte (non sulla situazione finale prevista nel Piano aziendale).

L'incremento di occupazione sarà valutato sulla base del confronto tra la situazione risultante dal fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento, e quella risultante successivamente al completamento della realizzazione del Piano aziendale ...”

- al paragrafo Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013:

“ ... L'azienda agricola in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica aziendale minima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento) pari a 15.000 euro di Produzione Standard. In zona montana la dimensione economica aziendale minima deve essere pari a 10.000 euro di Produzione Standard....”

“...La dimensione economica aziendale massima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento) per poter beneficiare del premio è pari a 150.000 € di Produzione Standard ... “

ritenuto quindi necessario correggere l'errore materiale allineando il testo citato della Determinazione Dirigenziale n. 169 del 23.02.2017 a quello della DGR n. 21-3008 del 07/03/2016;

dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 1, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014;

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2017 e non comporta ulteriori oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto l' articolo 26, comma 2 del d.lgs n. 33 / 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che prevedono la pubblicazione di informazioni relative al procedimento ;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
vista la l.r. n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa, in riferimento alla Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori" del PSR 2014-2020, vengono corretti i seguenti errori materiali:

- 1) nella Determinazione Dirigenziale n. 169 del 23.02.2017 avente per oggetto: "PSR 2014-2020. Operazione 6.1.1 - DGR n. 16-4684 del 20.02.2017 - Bando 2017 di apertura presentazione domande", Allegato A:

- al paragrafo Premio di insediamento ammesso a beneficiare della operazione 6.1.1 - condizioni di ammissibilità - Soglie minime e massime, il testo:

"...Devono essere soddisfatte al momento dell'insediamento le soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tutte le valutazioni sull'azienda (comprese quelle relative al rispetto delle soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013) verranno effettuate sul fascicolo aziendale che, al momento dell'insediamento, risulta validato nella Anagrafe agricola del Piemonte (non sulla situazione finale prevista nel Piano aziendale).

L'incremento di occupazione sarà valutato sulla base del confronto tra la situazione risultante dal fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento, e quella risultante successivamente al completamento della realizzazione del Piano aziendale ..."

è sostituito dal testo seguente:

"...Devono essere soddisfatte al momento della presentazione della domanda le soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tutte le valutazioni sull'azienda (comprese quelle relative al rispetto delle soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013) verranno effettuate sul fascicolo aziendale che, al

momento della presentazione della domanda di Premio, risulta validato nella Anagrafe agricola del Piemonte (non sulla situazione finale prevista nel Piano aziendale).

L'incremento di occupazione sarà valutato sulla base del confronto tra la situazione risultante dal fascicolo aziendale che risulta validato al momento della presentazione della domanda di Premio, e quella risultante successivamente al completamento della realizzazione del Piano aziendale ...”

- al paragrafo Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo:

“ ... L'azienda agricola in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica aziendale minima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento) pari a 15.000 euro di Produzione Standard. In zona montana la dimensione economica aziendale minima deve essere pari a 10.000 euro di Produzione Standard.

La dimensione economica aziendale massima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento dell'insediamento) per poter beneficiare del premio è pari a 150.000 € di Produzione Standard ... “

è sostituito dal testo seguente:

“ ... L'azienda agricola in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica aziendale minima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento della presentazione della domanda) pari a 15.000 euro di Produzione Standard. In zona montana la dimensione economica aziendale minima deve essere pari a 10.000 euro di Produzione Standard.

La dimensione economica aziendale massima (indicata nel fascicolo aziendale che risulta validato al momento della presentazione della domanda) per poter beneficiare del premio è pari a 150.000 € di Produzione Standard ... “

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2017 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione trasparente “.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

Il Responsabile del Settore
Strutture delle Imprese Agricole ed
Agroindustriali ed Energia Rinnovabile
(Dr. Fulvio LAVAZZA)